



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

---

Ai Sostituti Procuratori	Sede
Al Personale Amministrativo	Sede
Al Dirigente Commissariato di P.S.	Lamezia Terme
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestale	Catanzaro
Al Comandante Capitaneria di Porto	Vibo Valentia
Al Comandante Compagnia Carabinieri	Lamezia Terme
Al Comandante Polizia Municipale	Lamezia Terme
Al Comandante Polizia Stradale	Lamezia Terme
Al Dirigente NISA A.S.P.	Catanzaro
Al Dirigente ARPACAL	Catanzaro
Al Comandante Nucleo Operativo Ecologico CC.	Catanzaro
Al Comandante Nucleo Antisofisticazioni e Sanità CC.	Catanzaro
Al Comandante Reparto Operativo Aeronavale GdiF	Vibo Valentia
Al Comandante Gruppo Guardia di Finanza	Lamezia Terme

PROT N 752/2017

**OGGETTO: Linee Guida in materia di reati ambientali Legge 22 maggio 2015, n. 68**

## 1) ***LA DISCIPLINA APPLICABILE***

La novella di cui alla L. 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha introdotto, all'interno del d.lgs. 152/2006, gli articoli da 318-*bis* a 318-*octies*.

La novità più importante è l'introduzione di una disciplina che ricalca la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (articoli 20 e ss. d.lgs. n.758/94 e 301 d.lgs. n.81/2008), laddove, anche in materia di reati contravvenzionali di natura ambientale, si prevede l'ottemperanza a prescrizioni dettate dalla P.G. e l'estinzione del reato in caso di pagamento della sanzione; il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa fissato dall'art. 318-*quater* co. 2 è perentorio, con la conseguenza che un pagamento successivo non sarà ritenuto valido ed idoneo ai fini della procedura di estinzione del reato, ma solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-*bis* c.p. (unica valutazione consentita anche allorquando l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato contravvenzionale avvenga con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza).

Il discrimine tra fatto penalmente rilevante e mero illecito amministrativo è dato dall'esistenza o meno di un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.



## 2) **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il meccanismo estintivo non riguarda tutte le contravvenzioni ambientali, ma solo:

a) quelle previste dal Codice dell'Ambiente (concernenti, dunque, le sole materie del regime autorizzativo delle attività produttive, della gestione dei rifiuti, della tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera), con esclusione di altri plessi tematici direttamente o indirettamente riconducibili al concetto di ambiente e di tutela della salute e del territorio (tutela del paesaggio e dei beni culturali, della fauna e della flora, dei beni agrari, dell'assetto urbanistico, per citarne alcuni);

b) quelle che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art.318-*bis*).

Si deve ritenere che la valutazione dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale vada effettuata sulla base delle caratteristiche del fatto accertato e non alla stregua della natura del reato.

## 3) **RAPPORTI TRA ORGANI DI VIGILANZA E PUBBLICO MINISTERO**

L'organo di vigilanza deve comunicare alla Procura della Repubblica, oltre alla notizia di reato, anche l'imposizione della prescrizione e (ove necessaria) l'intervenuta asseverazione, essendo questo il presupposto affinché venga sospeso il procedimento penale (art. 318-*sexies*).

Gli obblighi di comunicazione imposti dal legislatore riguardano la comunicazione della notizia di reato (art. 318-*ter* u.c.) e la comunicazione dell'adempimento della prescrizione e del pagamento della sanzione amministrativa ovvero dell'inadempimento (art. 318-*quater*, commi 2° e 3°). Ciò in quanto gli articoli 318-*ter* e 318-*quater* impongono all'organo di vigilanza di dare comunicazione al P.M dell'attività che sta svolgendo solo in due momenti della procedura: all'inizio ed alla fine.

Tutta la procedura amministrativa si snoda senza che il P.M. abbia contezza di cosa stia accadendo e, soprattutto, senza che siano previsti dalla legge dei tempi certi di conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, di quello penale.

L'organo di vigilanza deve indicare i motivi per cui decide di non applicare la prescrizione, pur sussistendone astrattamente i presupposti.

Il P.M., nei casi in cui sia ipotizzabile una negligenza o imperizia, può esercitare i suoi poteri di direzione della P.G., imponendo alla stessa di fornire giustificazioni, in considerazione del riflesso diretto che tale condotta ha sul procedimento penale.

Riguardo alla questione relativa al termine di adempimento che viene impartito con la prescrizione (dando la norma all'organo di vigilanza la possibilità di stabilire "*un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario*"), sebbene vi siano indubbi margini di discrezionalità, sarà demandato all'Autorità giudiziaria l'effettuazione di un



controllo rigoroso sui termini, poiché, soprattutto se le prescrizioni vengano impartite permettendo il prosieguo dell'attività produttiva, una protrazione dei termini non tecnicamente giustificata -che direttamente determini una protrazione dell'attività in condizioni di illiceità e rischio accertato- potrebbe fare astrattamente prefigurare, a carico degli organi accertatori, l'ipotesi di una corresponsabilità omissiva nel reato, secondo lo schema normativo previsto agli articoli 113 e 40 cpv. del codice penale.

Analogo discorso va fatto sulla concessione della proroga: questa deve originare sicuramente da circostanze e situazioni non imputabili a condotte del contravventore; ha indubbia natura eccezionale; deve essere estremamente contenuta e, ove possibile, inferiore al termine di sei mesi indicato dal legislatore come termine massimo. Anche se non è espressamente previsto dalle nuove norme, la concessione della proroga deve essere comunicata all'ufficio di Procura: ciò giustifica la protrazione della sospensione del procedimento penale.

In attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti sul fondo e incamerate provvisoriamente dall'ARPACAL tramite versamento sul seguente c/c bancario:

- cod. IBAN IT44T030670440000000010456 intestato ad ARPACAL, via Lungomare -Loc. Mosca- Catanzaro Lido, specificando nella causale gli estremi della sanzione/prescrizione notificata.

La ricevuta di versamento dovrà essere inviata agli uffici di polizia giudiziaria procedente e, per conoscenza, all'ARPACAL ed alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, avendo cura di specificare il numero del procedimento penale a cui la sanzione si riferisce.

Gli ulteriori termini della procedura di regolarizzazione sono indicati in modo preciso dal legislatore: indicati specificamente all'art. 318-*quater*, risultano posti in sequenza, realizzando una sorta di scadenziario cui è tenuto l'organo di vigilanza:

- 1) 60 giorni dalla scadenza del termine di adempimento della prescrizione, per la verifica dell'eliminazione della violazione, secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione (art.318-*quater*, comma 1°);
- 2) 30 giorni dall'accertato adempimento, per l'ammissione del contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa;
- 3) 120 giorni dalla scadenza del termine di adempimento della prescrizione, per comunicare al PM che la prescrizione sia stata adempiuta e la sanzione amministrativa pagata;
- 4) 90 giorni dalla scadenza del termine di adempimento della prescrizione, per comunicare al PM l'inadempimento della prescrizione.

Si tratta di termini finali entro cui l'organo accertatore deve concludere le varie fasi del procedimento amministrativo: ciò comporta che gli stessi debbano essere, comunque,



contenuti al massimo, nella prospettiva di un'efficace salvaguardia ambientale e di una rapida definizione dell'attività giurisdizionale nella quale la procedura amministrativa si innesta.

#### 4) **GLI ORGANI ASSEVERATORI:**

- a) ricevuta la prescrizione dall'organo di vigilanza o dalla P.G e la richiesta di asseverazione, gli organi asseveratori (individuati, come da protocollo, nell'ARPACAL) dovranno, nel termine massimo di 30 giorni, emettere il provvedimento richiesto, così come previsto dall'art. 2, comma 3°, della legge n. 241/1990;
- b) tale provvedimento dovrà essere trasmesso tempestivamente al contravventore ed alla competente Procura della Repubblica, fatto salvo la firma per l'asseverazione delle stesse (la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza è un atto di polizia giudiziaria e non costituisce, quindi, secondo unanime indirizzo giurisprudenziale, un provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi al TAR);
- c) il potere di asseverazione delle prescrizioni, elaborate e sottoscritte dagli organi di vigilanza che hanno accertato il reato contravvenzionale, deve essere esercitato dall'organo asseveratore, nelle persone dei Responsabili delle strutture (direzionali/territoriali), in cui esso si articola;
- d) l'asseverazione delle prescrizioni dovrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione dal responsabile della struttura, da riportare in calce alle prescrizioni, a seguito di valutazione positiva circa:
  - l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni rispetto agli obiettivi che si pongono;
  - la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione;
  - la presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza.

#### 5) **LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E IL MAGISTRATO REFERENTE IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI**

- a) Se la notizia di reato perviene all'ufficio di Procura dall'organo di vigilanza, corredata di prescrizione e asseverazione, verrà iscritta nel registro generale delle notizie di reato ed il relativo procedimento penale incardinato sarà sospeso per legge (art. 318-*sexies*);
- b) se la notizia di reato perviene in Procura non attraverso l'organo di vigilanza, il P.M solleciterà l'intervento di quest'ultimo che dovrà rispondere senza ritardo e comunque entro il termine che il PM avrà indicato;
- c) la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di



procedura penale;

- d) l'ufficio del pubblico ministero vigilerà, attraverso la predisposizione di uno scadenziario che riguarderà ogni singolo procedimento -e che verrà apprestato con separato atto- affinché giungano tempestivamente le comunicazioni (proroga, adempimento/inadempimento) da parte degli organi di vigilanza, al fine del conteggio dei termini di scadenza, onde poter ritenere cessata la sospensione e procedere all'emissione dei provvedimenti terminativi della fase investigativa (richiesta di archiviazione del procedimento ovvero esercizio dell'azione penale);
- e) viene indicato il magistrato referente per i reati in materia ambientale nella persona della dott.ssa Giulia Maria Scavello, Sostituto Procuratore della Repubblica, come da Progetto organizzativo dell'ufficio e da Protocollo d'intesa in materia di reati ambientali.

Lamezia Terme, 23 marzo 2017



Il Procuratore della Repubblica *ff.*

Salvatore M. Curcio

*Salvatore M. Curcio*

*ff (DISA)*

*M. Scavello (ARPA-CA)*

*PPV CF (CA) SA, SA*

*IR Scavello*

*PPV 16 CA smena*

*Col. Scavello*

*F. M. Scavello*

*SOST. CO-OR. Scavello (SINISALE)*

*Scavello*

*Scavello (POLIZIA LOCALE)*

*Antonio Scavello*



## INTESTAZIONE DEL COMANDO

Nr. \_\_\_\_ di prot.

Catanzaro **XXXXXXXXXX****VERBALE DI PRESCRIZIONE IN MATERIA AMBIENTALE**

(Legge 22 maggio 2015 n. 68)

-disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale –  
(Parte VI-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 318 bis e art. 318 ter e seguenti)

**Dati del CONTRAVVENTORE:**

Cognome e Nome:

In qualità di

Luogo e data di nascita:

**Dati del RAPPRESENTANTE LEGALE**

Cognome e Nome:

In qualità di

Luogo e data di nascita:

Residenza:

**ARTICOLI DI LEGGE VIOLATI**1. **XXXXXXXXXX**2. **XXXXXXXXXX****BREVE RICOSTRUZIONE DEI FATTI**

L'anno **XXXXXX**, alle ore **XXXX** circa e successive, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, **XXXXXXXXXX** entrambi addetti **XXXXXXXXXX**, nell'ambito di attività finalizzata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia della salute pubblica, ci siamo recati presso la sede operativa della Società **XXXXXXXXXX** accertando le seguenti contravvenzioni penali:-

1. violazione dell'art. **XXXXXXXXXX**
2. violazione dell' art. **XXXXXXXXXX**

**PRESCRIZIONI**

**considerato che:**

- in merito a quanto accertato, si possono applicare le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dall'art. 318-bis e seguenti, in quanto la procedura prescizionale consente la risoluzione della irregolarità ambientale oggetto di contestazione,
- il disposto di cui all'art. 1 co. 9 L. 22.5.2015 nr. 68 che ha introdotto la parte VI bis al D.lgs 152/2006;
- che non si rileva danno o pericolo concreto alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette come indicato all'art. 318 bis d.lgs 152/2006;
- che è possibile estinguere le contravvenzioni riscontrate ed impedirne ulteriori conseguenze come previsto all'art. 318 ter d.lgs 152/2006;

**si impartiscono le seguenti prescrizioni:**

In riferimento alla contravvenzione di cui al punto 1., entro il termine di **gg. 60 (sessanta)** dalla data della notifica del presente verbale il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato: **XXXXXXXXXX**

In riferimento alla contravvenzione di cui al punto 2., entro il termine di **gg. 60 (sessanta)** dalla data della notifica del presente verbale il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato: **XXXXXXXXXX**

**AVVERTENZE**

- I termini per la regolarizzazione devono essere computati dal giorno in cui è avvenuta la notifica.
- Ai sensi dell'art. *318 ter del Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006* il termine fissato per la regolarizzazione, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi sei.
- Ai sensi dell'art. 318 sexies del Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 il procedimento penale è sospeso fino al momento della comunicazione al Pubblico Ministero dell'adempimento o meno alle prescrizioni impartite.
- Ai sensi dell'art. 318 quater comma 1 del Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006, l'organo di vigilanza verificherà l'adempimento delle prescrizioni impartite. In caso di regolarizzazione nei termini e secondo le modalità prescritte, le contravvenzioni potranno essere estinte mediante il pagamento in sede amministrativa della somma e nei termini che verranno comunicati con apposito atto. La somma sarà comunque pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere tempestivamente consegnata a questo Comando, che provvederà ad informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale **XXXXXXXXXX**
- In caso di mancato adempimento alle prescrizioni entro il termine indicato, ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica di **XXXXXXXXXX** per la prosecuzione del procedimento penale.
- Si avverte che l'inadempimento alle prescrizioni comporterà la non ammissione al pagamento della sanzione ridotta ed alla comunicazione al P.M. del non adempimento.

**I VERBALIZZANTI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ASSEVERAZIONE**

Ai sensi dell'art. 318-ter/1° comma del D.Lvo 152/2006, come modificato dalla Legge 68/2015, le prescrizioni impartite vengono asseverate tecnicamente in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ dal Direttore del Dipartimento ARPACAL di XXXXXX nella persona della \_\_\_\_\_.

**Timbro e firma**